

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

CENTRI SOCIO-CULTURALI. PROROGA TERMINE ARTT. 3 E 4 LEGGE
REGIONALE 17.4.1978, N. 20

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale "Centri socio-culturali. Proroga termine artt. 3 e 4 legge regionale 17.4.1978, n. 20".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al fine di assicurare la continuità del servizio il termine del 30.6.1978 di cui agli artt. 3 e 4 della Legge regionale n. 20 del 17.4.1978, come modificata dalla Legge regionale n. 41 del 1°/9/1978, viene prorogato al 31.12.79 in attesa dell'approvazione della legge organica regionale in materia di attività socio-culturali esistenti sul territorio, che sarà emanata entro il 30.5.1979.

Art. 2

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 324 - Parte 2[^] - Spesa - del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 "Centri Servizi sociali e culturali - Legge n. 20/78".

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio per il 1979, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della L.R. n. 5 del 19 gennaio 1979, a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al 1° comma del presente articolo utilizzando le disponibilità del suddetto cap. 324, esercitando provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale. il bilancio medesimo.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 6 marzo 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone**